

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere - premesso che:

nel novembre 1997, in località San Paride, nel comune di Pontecorvo, iniziava, in attuazione di un provvedimento regionale, la realizzazione, in un'area interessata dagli scavi per l'Alta velocità ferroviaria, di una discarica di sovvalli-inerti ceneri - termine tecnico indicante ciò che rimane dopo l'operazione di selezione dei rifiuti per il recupero o per il riciclaggio -, funzionale all'impianto di riciclaggio di Colfelice;

in realtà, sin dal suo avvio, la struttura è stata da sempre finalizzata e utilizzata quale « discarica di 1^a categoria nel comune di Pontecorvo » e quindi idonea a ricevere non solo i rifiuti di sovvalli, ma addirittura rifiuti non trattati, come si è effettivamente verificato;

la redazione del progetto e la sua successiva realizzazione, sono avvenute nel più totale silenzio, e solo a progetto approvato veniva indetta una conferenza di servizi ex articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e articolo 17 della legge regionale n. 57 del 1993, per acquisire il parere competente sul progetto della discarica;

non è stato richiesto nessun parere sanitario, né è stata interessata la Asl competente per territorio; non sono stati forniti i prescritti pareri degli uffici statali regionali ed ambientali, da acquisire secondo legge in via preliminare, in particolare per quel che riguarda la Via (valutazione di impatto ambientale) come previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

in particolare va osservato:

a) l'ubicazione della discarica in oggetto, è compresa nella zona paesaggi-

stica vincolata di tipo « A » del Ptp della regione Lazio;

b) l'intera zona è sottoposta a vincolo idrogeologico e gravato da usi civici;

c) la natura del terreno, di tipo roccioso, non risulta idoneo alla realizzazione di tali impianti;

il comune di Pontecorvo nonostante le aspre critiche della popolazione e le procedure giudiziarie fatte scattare presso la procura di Cassino, non è riuscito a bloccare la realizzazione della discarica, fidando nelle promesse della Reclas, società incaricata dalla regione nella realizzazione e gestione dell'impianto, di applicare, in tempi rapidi, interventi compensativi al disagio creato e di limitare l'attività della discarica ai soli sovvalli;

viceversa, esaurita la recettività del primo sito, con ordinanza n. 22 del 1999 della regione, è stata autorizzata la realizzazione di un secondo sito, limitrofo al primo, destinato ad accogliere un quantitativo di rifiuti - non meglio identificati - ben superiore a quello del primo sito, senza alcuna formale opposizione dell'amministrazione locale e senza alcuno degli interventi promessi dalla Reclas;

in relazione a questa vicenda vanno accertate le responsabilità eventuali in ordine alle diverse competenze delle gestioni dei rifiuti e la salvaguardia degli interessi legittimi dei cittadini specie di quelli abitanti nelle aree contigue e quella interessata alla discarica -:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa in modo particolare sulla mancanza di controlli e di verifiche dei materiali di rifiuto che sono confluiti nella prima delle discariche di San Paride a Pontecorvo e sulle anomalie verificatesi nelle procedure autorizzatorie relative sia al primo, sia al secondo sito, nonché se abbia intenzione di attivare, ove necessario, i poteri sostitutivi di cui dispone;

se non intenda procedere ad una ispezione ministeriale, preliminarmente bloccando, in considerazione delle numerose violazioni di legge segnalate, l'esercizio e qualsiasi ulteriore attività di costruzione o di ampliamento delle discariche di San Paride;

se non intenda avviare le procedure per la valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 in considerazione della dislocazione delle citate discariche in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

(2-02494) « Testa, Monaco ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:

con il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, la Triennale di Milano è stata trasformata in fondazione. Il decreto annovera, tra i soci di diritto della fondazione stessa, soltanto il Comune di Milano e il ministero per i beni e le attività culturali. Tuttavia, in sede di prima applicazione, è previsto che anche la regione Lombardia possa farvi parte, versando un miliardo l'anno per quattro anni;

al termine del primo mandato, la regione potrà tornare a far parte della Triennale seguendo le norme stabilite per la partecipazione dei privati: o versando da sola una somma annua pari al 15 per cento del patrimonio stimato della fondazione (ovvero circa 6 miliardi all'anno), oppure versando una cifra minore in associazione con altri soggetti, pubblici o privati -;

se il Governo, valendosi delle facoltà previste dalla legge Bassanini, non ritenga di provvedere a modificare l'aliquota del 15 per cento stabilita dal decreto legislativo, che di fatto rende impossibile la partecipazione dei privati alla fondazione Triennale;

se non ritenga di provvedere, sempre in sede di modifica del decreto legislativo, a determinare, in forma fissa e indipendente, dall'ingresso di eventuali privati, la partecipazione della Regione Lombardia alla fondazione.

(2-02492) « La Russa, Alboni ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

la Croce Rossa Internazionale è nel mondo l'organizzazione umanitaria di maggior valore morale ed assistenziale e nel nostro Paese la Cri in ogni situazione di emergenza esprime grandi competenze e umanità;

dopo un lungo periodo di commissariamento durato oltre diciassette anni la Croce Rossa Italiana ha raggiunto, con la elezione del presidente generale e la successiva nomina del direttore generale, un'organizzazione democratica;

manca a tutt'oggi una piena integrazione tra le disposizioni previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, regio decreto 12 maggio 1942, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997 e che le disarmonie derivatene rendono difficoltoso il pieno rispetto del principio di incompatibilità contemplato nello statuto talché:

alcune componenti volontaristiche usufruiscono di rimborsi e missioni con una entità e una frequenza tali da configurare un « trattamento economico » in contrasto con il principio di gratuità richiesto alle cariche elettive;

non è sempre rispettata la incompatibilità tra il ruolo di consigliere del direttivo nazionale e quello di gestore di enti o fondazioni direttamente finanziate dalla Cri nonché tra il ruolo di ispettore regionale dei volontari del soccorso e presenza nel consiglio direttivo regionale e quello di direttore provinciale;